

COMITATO PALIO RIONE SAN PAOLO - APS
Via Solari,2 – 14100 ASTI AT
P.IVA/C.F. 01504310051



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemila venticinque, il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 21:45 in Asti, Via Solari nr.2, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del COMITATO PALIO RIONE SAN PAOLO - APS, in presenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dello Statuto Sociale alle norme del D.Lgs. 117/2017;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai termini dello Statuto la Sig.ra Giorgia Mancone, Rettore del Comitato Palio Rione San Paolo - APS, la quale chiama a fungere da segretario il Sig. Mattia Riili che si dichiara capace di svolgere il ruolo ed accetta.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ad oggi vigente, per gli adeguamenti statutari occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti e/o rappresentati.

In esito alla verifica di legittimità il Rettore, constata, verifica e fa constatare che:

Sono presenti personalmente i signori Soci: Paolo Barra, Sofia Billò, Rossana Boggetti, Chiara Fonsati, Gianmario Gerbo, Silvano Ghia, Luca Giannini, Matteo Gianotti, Luciana Longo, Giorgia Mancone, Marina Occhiena, Lorella Pallaro, Mattia Riili, Giovanni Schillaci, Enrico Viotti.

Sono presenti per delega i signori Soci: Federica Accornero, Alessandro Billò, Martina Buffa, Roberta Bossetto, Massimo Caldera, Massimo Ercole, Isabella Ferraris, Federica Goslino, Silvia Mele, Edoardo Pia, Ida Pingaro, Alberto Viotti, Elisa Zammarini.

Sono assenti i signori: Roberta Bincoletto, Giorgio Bogetti, Giuseppe Briola, Alessia Campisciano, Raffaele Castria, Elena Gaia, Fabrizio Loretto, Mariateresa Petrocelli, Francesca Ragusa.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno riguardo al quale si dichiarano tutti sufficientemente informati: la riunione odierna è quindi costituita in misura prevista dal vigente Statuto ed atta a discutere e deliberare.

Il Presidente, dunque, dichiara aperta la seduta passando ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

Adeguamento dello Statuto sociale alle norme del D.Lgs. 117/2017

Il Presidente dell'Assemblea comunica che il Direttivo – alla luce della necessità di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore entro il termine dell'anno in corso – ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per adeguare lo Statuto dell'Associazione, che tale adeguamento risponde all'esigenza di rispettare le norme contenute nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

Al termine della lettura il Presidente chiama l'Assemblea alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime espresso per alzata di mano delibera di approvare il nuovo Statuto del Comitato Palio Rione San Paolo – APS, che viene allegato al presente atto.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che ne accetta fin da ora valido l'operato.

Il Presidente prende atto di quanto deliberato dall'Assemblea e passa alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero

- Varie ed eventuali.

Nessuno chiede la parola, pertanto la seduta viene tolta alle ore 23.45 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il presente atto è esente bollo ai sensi dell'Art.82 co.5 del D.Lgs. 117/2017.

Il Segretario.

Mattia Rili

Il Rettore.

Paolo Pavarone



Reg.to in Asti il 12/12/2025
N° 579 S.3
ESATTI € 200,00
(Euro)
IL DIRETTORE
[Signature]
del Direttore



Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ravvisata la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni per gli Enti del Terzo Settore, in special modo per le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea del COMITATO PALIO RIONE SAN PAOLO approva il seguente

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Natura Giuridica – Sede

ARTICOLO 1

1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla Legge, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "COMITATO PALIO RIONE SAN PAOLO – APS", in conformità al dettato dell'Art.35 del D.Lgs. 117/2017, d'ora in avanti denominata Associazione. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti, Via Solari nr.2
3. Il trasferimento della sede legale, che può essere stabilito dai membri dell'Associazione a maggioranza semplice, comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta. Nel caso di trasferimento della sede legale in altro Comune, questo dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica di detto Statuto.
4. L'Associazione potrà usufruire di eventuali sedi secondarie che dovranno essere elencate presso gli Enti preposti.
5. L'ambito territoriale dell'Associazione è quello della Parrocchia di San Paolo, secondo la perimetrazione vigente e seguendo le eventuali successive modifiche.

Origini - Storia

ARTICOLO 2

1. Il Rione San Paolo sorge ad Asti e si espande intorno all'omonima Chiesa, la cui prima notizia del fabbricato risale al 1292. La stessa Chiesa viene qualificata come Parrocchia in un documento del 1381, in cui il parroco di San Paolo è citato con il titolo di "rector ecclesiae Sancti Pauli". Nasce così il Rione San Paolo, uno dei più antichi ed estesi Rioni che formavano nel medioevo il nucleo della città. Tra il XIV e il XVII secolo, il Rione era una piccola "città nella città", con il suo governo, il suo esercito, la sua polizia e la propria autonoma struttura fiscale. Dal Cinquecento in poi la mobilitazione borghigiana avveniva in forma più semplice, con la formazione casuale di manipoli coordinati dai Capi d'Arme, che potevano arrivare al numero di quindici, come durante la guerra contro il Monferrato agli inizi del Seicento. In tempo di pace il Capitano ed i ministrali dovevano organizzare la Custodia del Rione, ripartendo i turni di guardia e di sorveglianza fra la popolazione residente. La Custodia aveva inoltre il compito di presidiare una parte del territorio extraurbano: il Rione pattugliava la strada dalle mura fino al Tanaro, e da qui fino a porta San Rocco. La "milizia" sanpaolina si congregava ad insegne spiegate ed al suono del tamburo sulla

piazzetta che costituiva un po' il cuore del Rione: lo slargo esistente subito fuori porta San Paolo. Il Rione San Paolo è rappresentato da un gruppo di sfilanti che indossa sfarzosi costumi di dame e cavalieri preceduti dal Vessillo e dal Gruppo di Sbandieratori e Tamburini, i costumi sono rigorosamente ispirati al periodo che va dal XII al XV secolo e riproducono fedelmente modelli ed accessori tratti da antichi documenti. Il gruppo sbandieratori con scenografiche evoluzioni di bandiere al suono dei tamburi, riporta i colori del Rione, richiamandosi all'antica figura del vessillifero medievale dal quale dipendevano, a seconda delle segnalazioni, i movimenti delle milizie.

2. La festa Titolare del Rione è fissata il giorno 25 gennaio in occasione della ricorrenza della Conversione di San Paolo Apostolo. La prima domenica successiva alla data del 25 gennaio, il Rione ricorda la Conversione di San Paolo ed in tale ricorrenza si riunisce in preghiera presso la propria Chiesa.
3. Colori del Rione San Paolo sono l'oro ed il rosso. Lo stemma distintivo del Rione è così composto: di rosso, la fenice nella sua immortalità, d'oro sovrastante la scritta "POST FATA RESURGO". Originale dello stemma è depositato presso la Camera di Commercio di Asti. Il Rione San Paolo si riserva ogni diritto ed ogni tutela legale per ogni uso improprio e non autorizzato dello Stemma.

Finalità - Principi ispiratori - Durata

ARTICOLO 3

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, Province autonome e gli enti locali.
2. Essa ha per scopo e finalità principali la partecipazione con i propri colori e le insegne, come sopra identificate, al Palio di Asti ed alle manifestazioni ad esso collegate.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista.

Finalità ed Attività

ARTICOLO 4

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 ed al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, uno o più attività di interesse generale, quali:
 - Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5 c.1 lettera i del Codice);
 - Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza a favore di filiere del commercio equo e solidale (art.5 c.1 lettera o del Codice);
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5 c.1 lettera t del Codice);
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa armata (art.5 c.1 lettera v del Codice);
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art.5 c.1 lettera w del Codice);

- 
- L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi potrà inoltre: fornire servizio bar e di ristorazione ai propri Soci.
 - 2. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni date dal Consiglio del Palio di Asti ed a quelle previste dal Regolamento del Palio di Asti oggi in vigore nonché alle successive modifiche dello stesso.
 - 3. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - si impegna a mantenere rapporti di cordialità con gli altri Rioni, Borghi e Comuni riconosciuti dal Consiglio del Palio di Asti;
 - si impegna, altresì, alla divulgazione del Palio di Asti attraverso manifestazioni agonistiche, artistiche, culturali e con la partecipazione a manifestazioni storiche e folkloristiche ovunque si svolgano e sia richiesta la presenza di sfilanti e sbandieratori dell'Associazione stessa;
 - l'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici, affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione stessa.
 - 4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. Le attività secondarie praticate sono:
 - Organizzazione di eventi di distribuzione di alimenti e bevande a carattere temporaneo;
 - Organizzazione di eventi sportivi a carattere temporaneo;
 - Organizzazione di eventi culturali a carattere temporaneo;
 - Organizzazione di eventi musicali a carattere temporaneo;
 - Organizzazione di sagre a carattere temporaneo.
 - 5. La ulteriore individuazione di attività secondarie potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice. Potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art.7 del D.Lgs. 117/2017.
 - 6. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, i loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Soci

ARTICOLO 5

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art.35 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci ordinari (da qui in avanti Soci) dell'Associazione è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
4. La richiesta di tesseramento, effettuata tramite modello dedicato specificato nel Regolamento di Esecuzione dello Statuto previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo; l'organo dovrà deliberare l'accettazione o il rigetto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Come contenuto nell'Art.22 del Regolamento del Palio di Asti, l'iscrizione all'Associazione Comitato Palio è aperta ai cittadini residenti o a chi eserciti una professione entro i confini istituzionali del Rione oltre a chi è congiunto ad un membro del Comitato stesso.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'accettazione del socio implica l'iscrizione nel Libro Soci. Il diniego della richiesta di tesseramento dovrà essere motivato per iscritto all'interessato. Avvenuta l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente diverrà socio della presente Associazione previo versamento della quota prevista per il tesseramento, il cui importo annuale verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea.

5. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di dimissioni di cui infra.
6. La qualifica di Socio implica la partecipazione attiva alla vita societaria e l'assoluta osservanza del presente Statuto e del Regolamento di Esecuzione dello Statuto previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato, nonché delle varie disposizioni emanate dagli organi sociali.

Criteri di ammissione - Perdita di qualifica di Socio

ARTICOLO 6

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base ai criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, al Regolamento Esecutivo dello Statuto previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato ad osservare le eventuali deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea. All'atto del versamento della quota, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio ordinario, che è intrasmissibile.
3. La qualifica di Socio ordinario si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'indirizzo pec-mail del Comitato o in forma verbale all'Assemblea dei Soci. L'esclusione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno cinque Soci, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, il Socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Provvisori entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Esecutivo dello Statuto previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato, del Codice Etico, delle eventuali deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o d'immagine all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dell'annotazione nel Libro Soci. La perdita della qualifica di Socio ordinario comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

- 
4. Si perde la qualifica di Socio ordinario se non viene rinnovato il tesseramento.
 5. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'Associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Diritti e doveri dei Soci

ARTICOLO 7

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2 laddove deliberato;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art. 34 co.2, laddove deliberato;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i Libri Sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo da evadersi entro 15 giorni dalla richiesta;
 - di partecipare a tutte le assemblee sociali dalla data della propria ammissione;
 - di ricevere informazioni sull'andamento, avendo facoltà di verifica nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2 laddove deliberato;
 - di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'Art.29 del D.Lgs.117/2017.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2 laddove deliberato e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - al pagamento della quota associativa di prima iscrizione e successivi rinnovi ai sensi dell'Art.8 del presente Statuto.

Quota associativa

ARTICOLO 8

1. La prima richiesta di tesseramento dell'Associazione può essere avanzata durante tutto l'anno solare.
2. La quota di rinnovo annuale, che può essere soggetta a variazione in base a quanto stabilito dall'art.16 comma 12 del presente Statuto, deve essere corrisposta entro e non oltre il 30 SETTEMBRE di ogni anno.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

4. Il Socio acquisisce il diritto di voto trascorsi tre mesi dall'avvenuto primo tesseramento.

Volontari

ARTICOLO 9

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente ai fini di solidarietà.
3. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'Art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'Art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca la tipologia di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. In conformità alla norma applicabile, un registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale è tenuto dal Segretario dell'Associazione o in difetto dal Consiglio Direttivo.

Sostenitori

ARTICOLO 10

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, offrono il loro contributo all'Associazione.
2. I Sostenitori non sono Soci, non hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di partecipazione alle riunioni assembleari, ma hanno diritto di essere informati sulle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione, nonché beneficiare dell'attività della stessa.

Lavoratori - Collaboratori

ARTICOLO 11

1. Ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'Art. 4 del presente Statuto, e al perseguimento delle finalità statutarie.



Organi dell'Associazione

ARTICOLO 12

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Rettore;
 - il Collegio dei Proviviri;
 - l'Ordine di Controllo, laddove eletto;
 - il Revisore dei Conti, laddove eletto;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea dei Soci

ARTICOLO 13

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, mentre è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Rettore o in sua assenza del Vice Rettore o da persona nominata dai convenuti alla stessa.
3. La convocazione dell'Assemblea è trasmessa con almeno 7 (sette) giorni di preavviso rispetto alla data di prima convocazione, tramite pubblica affissione di avviso presso la sede legale, mediante l'invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano agli indirizzi risultanti nel Libro Soci, ovvero con mezzi tecnologici che garantiscano la certezza della ricezione di detta convocazione.
La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di prima e seconda convocazione. Quest'ultima, anche se nella stessa giornata, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Soci.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Rettore, in caso di sua assenza da un Vice Rettore ed in loro assenza da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa, che la convoca:
 - almeno quattro volte l'anno;
 - entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
5. Il Rettore nomina il Segretario che può coincidere con il Segretario del Consiglio Direttivo. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Rettore o a chi ha presieduto l'Assemblea.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti secondo le prescrizioni di cui all'Art.8 comma 4 del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
7. Ciascun associato dispone di un voto singolo.

8. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
- sia consentito al Rettore di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli argomenti della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 – Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. Diversamente, in seconda convocazione, in giorno diverso e successivo alla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non votano; nel caso in cui il Revisore dei Conti sia Socio dell'Associazione, egli non potrà votare per quanto attiene all'approvazione del bilancio.
3. Tutti i Soci sono esclusi dall'esercitare il proprio voto nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità o la propria persona.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - discute e delibera su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione posti all'Ordine del giorno, nonché sugli argomenti afferenti alla manifestazione del Palio di Asti nella sua interezza;
 - discute ed approva il bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto di gestione ai sensi dell'Art. 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
 - discute ed approva l'eventuale bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - nomina e revoca gli Organi Sociali secondo quanto previsto dall'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato;
 - nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, laddove sia previsto;
 - nomina e revoca il Revisore dei Conti, laddove sia previsto;
 - nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove presente;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
 - approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

- discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.
7. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
 8. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dal 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega. Per le delibere riguardanti le cariche elettive si rimanda al Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove presente.

Assemblea Straordinaria dei Soci

ARTICOLO 15

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'Art.13 comma 2 e 3 del presente Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'Art.32 del presente Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.
3. Per approvare la fusione, scissione, la trasformazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 16

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza (ai sensi dell'Art.26 D.Lgs. 117/2017).
3. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, in conformità con quanto contenuto nell'Art.22 del Regolamento del Palio di Asti, i Soci che, alla data di convocazione dell'Assemblea per l'elezione, abbiano almeno 3 (tre) anni solari consecutivi di tesseramento e che non abbiano ricoperto incarichi direttivi all'interno di altri Rioni, Borghi e Comuni. I Soci dovranno soddisfare gli eventuali requisiti contenuti nel Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato.
4. Il Consiglio Direttivo è composto dal Rettore, da due Vice Rettore, un Segretario ed un Tesoriere, e comunque da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sei, oltre il Presidente. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati o dagli Enti associati. Non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che porta all'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo assolve la carica per un mandato di 2 (due) anni ed è rieleggibile.
6. I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni, dalla nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Ogni anno solare, entro i termini fissati dal Regolamento del Palio di Asti, l'Associazione dovrà comunicare i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo all'ufficio competente, pena l'esclusione dal Palio l'anno successivo.
8. I membri del Consiglio Direttivo hanno il divieto di assumere analoghi incarichi in altri Comitati del Palio di Asti.
9. In caso di morte, dimissione o esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei Soci eleggibili e che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei nominativi dei Soci o stante la loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
10. Nel caso in cui, a seguito delle rassegnate dimissioni, decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo del Rettore.
11. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
12. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulle proposte di esclusione e decadenza dei Soci;
 - comunica le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Commissioni per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti e con la facoltà di consultare esperti esterni, definisce i responsabili e ne approva i componenti;
 - predispone l'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per il corretto funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Rettore o ad altri singoli membri del Consiglio Direttivo.
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rettore o, in caso di sua assenza, dal Vice Rettore o, in caso di assenza di questi ultimi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Rettore tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda dal almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.
15. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
- La partecipazione al Consiglio Direttivo è possibile anche per via telematica.
- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
16. Il Consiglio Direttivo, in casi di urgenza e/o qualora via siano motivi e giustificati impedimenti, può essere convocato anche con sole 24 ore di preavviso attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che si possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
17. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Nel computo della presenza e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine comunque riguardanti le persone. Si precisa che il voto espresso dal Rettore assume la validità di 2 (due) voti solo in caso di parità.
18. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica al componente che non rispetta il mandato. Ai sensi dell'Art. 28 comma 1 del Codice, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della Revisione dei Conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Elezioni Consiglio Direttivo e Rettore

ARTICOLO 17

1. Le elezioni si dovranno svolgere entro il 14 novembre, salvo diverse disposizioni contenute nel Regolamento del Palio, con cadenza biennale.
2. Saranno eleggibili quali componenti del Consiglio Direttivo, tutti i Soci che soddisfano i requisiti di cui all'Art.16 comma 3 e 4 del presente Statuto.
3. Alla carica di Rettore potrà concorrere contestualmente chi:
 - nel rispetto dell'Art.22 del Regolamento del Palio di Asti, abbia maturato alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva almeno gli ultimi 4 (quattro) anni consecutivi di tesseramento e che non abbia mai ricoperto incarichi direttivi di altri Rioni, Borghi e Comuni che abbiano corso il Palio di Asti.
 - abbia compiuto 30 anni;
4. La carica di Rettore potrà essere ricoperta al massimo per 4 mandati consecutivi. Conclusi i 4 mandati, il Socio perde automaticamente la possibilità di candidarsi alla

- carica di Rettore per un mandato biennale, pur rimanendo nominabile nel Consiglio Direttivo.
5. Per quanto attiene alla modalità di votazione si rimanda al Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato.
 6. A parità di voti fra gli eletti, verrà eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione continuativa nell'Associazione; in caso di ulteriore parità si terrà conto dell'anzianità anagrafica.

Rettore

ARTICOLO 18

1. Il Rettore è colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti (votazione segreta) dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art.17 del presente Statuto e secondo quanto meglio specificato nel Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato.
2. Il Rettore:
 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - ha la facoltà di aprire i conti correnti per conto dell'Associazione;
 - è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e rilasciarne quietanza;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - convoca e presiede l'Assemblea Soci;
 - rappresenta la volontà dell'Associazione nel Consiglio del Palio, nel Collegio dei Rettori e nelle varie commissioni da esso predisposte, fatta salva la possibilità di nominare, in sua sostituzione, altri membri del Consiglio Direttivo;
 - rappresenta l'Associazione in tutte le manifestazioni attinenti al Palio di Asti, sia organizzata dall'Associazione sia da terzi;
 - vigila sul corretto andamento dei compiti degli organi sociali e del Consiglio Direttivo;
 - autorizza tutte le spese straordinarie sostenute dai Responsabili di Commissione o quelle che potrebbero eccedere le previsioni di bilancio: in ogni caso le variazioni di bilancio autorizzate dal Consiglio Direttivo dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile;
 - assume la responsabilità della Commissione Corsa, Cavallo e Fantino;
 - può delegare parte dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo o Soci con procura generale o speciale.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Rettore nominato dal Rettore.
4. Il Rettore, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Rettore vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Rettore.

- 
5. Il Rettore avrà un mandato biennale non ripetibile per più di 4 (quattro) volte consecutive e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
 6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Rettore convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Rettore.

Vice Rettori

ARTICOLO 19

1. I Vice Rettori coadiuvano e collaborano con il Rettore nelle sedute del Consiglio del Palio e del Collegio dei Rettori, ciò al fine di poter relazionare al Comitato quanto detto e fatto nelle suddette scelte.
2. Il Vice Rettore nominato dal Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e/o su espresso incarico del Rettore stesso.

Tesoriere

ARTICOLO 20

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo oltre a predisporre i bilanci. Può essere conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli degli organi statuari.

Il tesoriere unitamente al Rettore può avere la firma sul conto corrente dell'Associazione, può effettuare prelievi, versamenti e bonifici per conto dell'Associazione. E' fatto divieto a qualunque membro dell'Associazione che non siano il Tesoriere o il Rettore provvedere a pagamenti di spese o pendenza dell'Associazione.

2. Ha la firma libera e disgiunta dal Rettore per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

ARTICOLO 21

1. Il Segretario è incaricato di:
 - redigere e tenere aggiornati i verbali delle riunioni e delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia o, in suo difetto, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art.31 del presente Statuto;
 - redigere e tenere aggiornato il Libro Soci, e tutti gli altri libri sociali e registri affidati alla sua custodia, o in suo difetto, al Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art.31 del presente Statuto;
 - conservare i contratti ordinativi necessari per l'acquisto di mezzi e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - diramare missive, comunicazioni e convocazioni alle riunioni assembleari;
 - occuparsi della corrispondenza e della cura degli archivi, salvo apposita Commissione istituita dall'Associazione;

- mantenere i rapporti e comunicazioni con il Comune di Asti e gli uffici preposti, con i terzi ed i mezzi di stampa.

Organo di controllo

ARTICOLO 22

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci elegge un organo di controllo, anche monocratico che vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Art. 5,6,7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. Redige ed aggiorna il Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, laddove deliberato, il cui testo sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Possono essere nominati membri dell'Organo di Controllo, i soci che abbiano almeno 4 anni di tesseramento consecutivi ed antecedenti alla nomina, di età anagrafica non inferiore ad anni 30.
4. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte dell'Organo di Controllo.
5. L'Organo di Controllo dura in carica due anni e può essere rinominato senza limiti di tempo.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'Organo di Controllo è composto da un numero minimo di tre soggetti ed un numero massimo di cinque soggetti effettivi. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 23

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per Legge, ai sensi dell'Art.31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica due anni e può essere rinominato senza limiti di tempo.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 24

1. Viene costituito dall'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo e che dovranno essere eletti entro il 31 gennaio con cadenza biennale.
2. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite di tempo.
3. Possono essere nominati i soggetti che abbiano almeno cinque anni di tesseramento consecutivo ed antecedente alla nomina, oltre ad una età anagrafica superiore ad anni 50.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
5. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci oppure su richiesta dell'associato interessato alla vertenza.
6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tutti i suoi componenti.

Commissioni permanenti e gruppi di lavoro

ARTICOLO 25

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo deve costituire Commissioni cui partecipino gli associati con facoltà di consultazione di esperti, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento della Commissione e ne nomina il Responsabile.
2. Le commissioni, ciascuna nell'ambito del suo compito specifico, collaborano con il Consiglio Direttivo per il perseguimento dei fini dell'Associazione.
3. Ogni commissione dovrà riunirsi ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi. Potranno essere altresì riunite quando se ne presenti l'opportunità su richiesta del Rettore o del Consiglio Direttivo.
4. Dell'operato delle commissioni ne risponde il Responsabile.
5. Ogni commissione sarà dotata di un fondo determinato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo, in base al preventivo di budget ricevuto e dovrà adottare decisioni e provvedimenti per la realizzazione del programma stabilito.
6. Con cadenza trimestrale i Responsabili dovranno informare il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione e sull'implementazione del programma stabilito.
7. Al termine di ogni anno di attività, il responsabile dovrà redigere un proprio consuntivo ed una relazione sull'attività svolta che dovrà essere discussa ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

Personale retribuito

ARTICOLO 26

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art.36 del d.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

ARTICOLO 27

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art.18 del D.Lgs. 117/2017.

Responsabilità dell'Associazione

ARTICOLO 28

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte, rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Assicurazione dell'Associazione

ARTICOLO 29

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Patrimonio, risorse economiche, esercizio sociale e bilancio

ARTICOLO 30

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di proseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e privati, nonché da abiti storici e quant'altro necessario alla rievocazione del corteo storico annuale, precisando che:
 - l'ammontare delle erogazioni e delle quote di tesseramento andrà interamente devoluto per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - le quote o contributi associativi non sono rivalutabili: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo; il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote individuali di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo o altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno delle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - entrate da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - destinazione del 5x1000;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'Art.6 del Codice (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa andrà devoluto o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23.12.1996 nr.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, o ripartito in parti uguali tra i Soci Ordinari risultanti dal Libro Soci alla data dello scioglimento.
4. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli Artt. 13 e 67 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e il consuntivo è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, Art.14 d.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
5. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art.14 del D.Lgs. 117/2017.
6. E' fatto divieto distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali obbligatori

ARTICOLO 31

1. Oltre alle scritture obbligatorie prescritte negli Artt. 13,14 del Codice si devono tenere:
- il Libro degli Associati o aderenti (che ai sensi della risoluzione U.0007180 del 28.05.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà prevedere l'obbligo di numerare e bollare le pagine ed attestarne il numero complessivo);
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - il Libro delle Adunanza e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali.

Scioglimento

ARTICOLO 32

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto presenti in Assemblea. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'Art.45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pubblicità e trasparenza

ARTICOLO 33

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento a bilanci e rendiconti annuali ed ai Libri Sociali. Tali documenti devono essere messi a disposizione dei Soci, ai sensi dell'Art.7 del presente Statuto, per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.
2. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Statuto, efficacia ed interpretazione

ARTICOLO 34

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Norma di rinvio

ARTICOLO 35

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dall' eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, e dalle Deliberazioni degli Organi Sociali, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, dal Codice Civile (in quanto compatibile) e relative disposizioni di attuazione, della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dal Regolamento del Palio di Asti.
2. Si specifica che l'eventuale Regolamento Esecutivo dello Statuto, previsto dall'Art.34 co.2, deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'Art.14 del presente Statuto.

Norme transitorie

ARTICOLO 36

1. Tutti gli Organi Sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come previsto dallo Statuto modificato, salvo che la loro composizione si trovi in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. Pertanto, la migrazione al Terzo Settore non necessita di ulteriori elezioni.

Norme finali

ARTICOLO 37

1. In quanto l'Associazione è dotata di qualifica di APS si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo ai sensi degli Artt.82, co. 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, co.1 del D.Lgs. 117/2017.



Allegato
Reg.to in Asti *12/12/2025*
N° *578* *53*
ESATTI € *200,00*
(Euro)
IL DIRETTORE
[Signature]
IL FUNZIONARIO (a)
[Signature]
dal Direttore Provinciale di Asti

